

N. 213/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Giancarlo Maggiore

Vista la domanda depositata in data 20.11.2023 dai Sig.ri ALOISI LUCIO e LA VIOLA LUCIA, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 12.12.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;  
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

#### SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte contestazioni sulla convenienza ovvero opposizioni all'omologazione, ma soltanto precisazioni del credito (da parte del Comune di Galatina, di AGOS SpA e del creditore ipotecario Monte Paschi di Siena, che ha comunicato altresì la formale decadenza dal beneficio del termine).

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostantiva di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il pagamento del 100 % del credito privilegiato e del 30 % del credito chirografario,



mediante la predisposizione di un piano di 84 mesi (tredicesima mensilità compresa) con rata mensile pari ad € 702,00, cui si affiancherà il pagamento della corrente di mutuo di € 586,00 nei confronti del creditore ipotecario Monte Paschi di Siena, che i ricorrenti provvederanno a corrispondere come da piano di ammortamento originario accordato. Nella specie sussiste, si ribadisce, la non opposizione da parte del creditore ipotecario Monte Paschi di Siena.

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai Sig.ri ALOISI LUCIO e LA VIOLA LUCIA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai Sig.ri ALOISI LUCIO e LA VIOLA LUCIA,

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.



avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Lecce in data 13.01.2024

Il Giudice

dott. Giancarlo Maggiore

